

LA DURATA DEL PROCESSO TRA L'INIDONEITA' DEGLI STRUMENTI INTERNI E LA PROSPETTIVA EUROPEA

di Vittorio Fanchiotti

SOMMARIO: 1. La irragionevole durata del processo accusatorio italiano e i suoi riflessi sullo scenario europeo. — 2. La specificità della situazione italiana: tra pseudosoluzioni e prescrizioni. — 3. La timida e contraddittoria ricerca di soluzioni “sostanzialistiche” e le discutibili riforme “facili” del processo. — 4. I primi positivi segni di un repentino, sia pur limitato, cambiamento di rotta “a tutta forza”. — 5. L’esigenza di modifiche organizzative nel segno della razionalizzazione e della riduzione dei costi. — 6. I rimedi processuali alla lentezza della giustizia. — 7. La prospettiva europea. — 8. I parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. — 9. Persona offesa e ragionevole durata del processo: i rischi connessi all’enfaticizzazione delle preoccupazioni per la “vittimizzazione terziaria”.

1. La irragionevole durata del processo penale accusatorio italiano e i suoi riflessi sullo scenario europeo.

In Italia il problema dei tempi lunghi della giustizia è ormai cronico. In campo penale ha iniziato ad acutizzarsi, si potrebbe osservare, da quando il processo è ridiventato tale, nel senso forte di *actus trium personarum*, superandone la precedente configurazione di procedura “mista”, ma in sostanza prevalentemente inquisitoria, apparentemente realizzata con un ben oliato insieme di meccanismi tecnici affidati ad un gioco fondato da un complesso sistema di equilibri non sincronici tra le parti, in realtà condotto da una sola di esse, l’inquisitore: una bizzarra partita a carte in cui uno dei due giocatori (soprannominato “Imputato”) viene rinchiuso – per alcuni mesi o anche per qualche anno – in uno sgabuzzino affollato di una strana locanda dove però i costi del vitto e dell’alloggio gli sono temporaneamente anticipati da un certo Etat. Se all’imputato però non piace l’ospitalità impostagli e, *à la Prévert*, “se la coule douce [...] au milieu de mystères”, Etat lo fa cercare e riportare alla locanda da un gruppo (chiamato “Police”) di suoi servitori (che normalmente vivono in un altro tipo di locande più o meno della stessa infima categoria di quella in cui è alloggiato Imputato, ma “aperte”) i quali di mestiere vanno in cerca di persone disoneste da chiudere nella locanda... Passato un po’ di tempo, Imputato viene condotto nella sala di un palazzo dove può osservare l’altro giocatore, soprannominato “Parquet” (perché gioca stando sempre in piedi), che ripete per la seconda volta una sorta di solitario di Napoleone (è il nome di chi ha inventato il gioco), nel senso che, prima di iniziare a giocare – la partita è pubblica, anche le vecchie *tricoteuses* possono assistere – può, aiutato da un gruppo di suoi *Policiers*, scegliere di disporre le singole carte nell’ordine in cui meglio gli aggrada, per sapere quando usciranno dal mazzo, ma anche annotarselo e consultare le precedenti annotazioni sue e dei *Policiers* nel corso del gioco stesso. Ma chiudiamo la pagina delle metafore estranianti e torniamo alla cruda realtà.

Come si è detto, una volta ampliato il ruolo della difesa, con il suo ineliminabile bagaglio di garanzie e diritti, il meccanismo processuale preesistente si è inevitabilmente sgretolato, la sua struttura ha ceduto sotto il peso del nuovo soggetto, la macchina per sfornare sentenze fresche si è inceppata.

Da quando al sistema “misto” ereditato da Napoleone si è voluto, anzi “dovuto”, sostituire quello accusatorio, l’unico veramente compatibile con i valori della Costituzione e con i principi affermatasi a livello europeo e internazionale in tema di giustizia penale, l’eccessiva durata dei processi ha rappresentato un problema costante per l’ordinamento, ancor prima di quando il principio specifico della ragionevole durata assurgesse a livello costituzionale, anche perché l’amministrazione della giustizia penale come “problema” era stato rimosso dal regime fascista, che, addirittura aveva “abolito” la criminalità stessa a livello mediatico di “cronaca nera”.

Il “ritorno del rimosso” è avvenuto solo cinquant’anni dopo il varo della Costituzione, non tanto perché il principio fosse “nuovo”: già ai tempi della *Magna Carta Libertatum* del 1215 si registrava l’equiparazione tra *justice delayed* e *justice denied*¹. Non si trattava neppure di sopperire ad una dimenticanza dei Padri costituenti: probabilmente sembrava loro un’ovvietà il sancirlo espressamente. Infatti, si usciva allora da una situazione in cui la repressione penale, colonna portante dello Stato autoritario, era effettivamente puntuale e rapida, nella sua sbrigativa selettività, mentre, d’altro canto, la custodia cautelare in carcere poteva durare illimitatamente, appiattita sulle esigenze dell’accusa, animata dalla ricerca della “verità vera”, l’unica in sintonia con l’ideologia dello Stato “etico”, mentre l’entrata in vigore della Costituzione e, soprattutto, l’istituzione della Corte costituzionale, determinando il prorompere dei “nuovi” diritti, *in primis* di quelli dell’imputato, ha inevitabilmente prodotto “effetti collaterali” negativi, soprattutto in relazione alla durata dei procedimenti. Forse l’introduzione a livello normativo del principio della ragionevole durata riflette la speranza, “bicamerale”, che, collocandolo al livello più alto delle fonti, esso avrebbe miracolosamente purificato il processo, esorcizzandolo e guarendolo da un’epidemia che già iniziava a contagiare anche la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale lamentava l’eccessiva mole dei ricorsi in materia provenienti dall’Italia.

In proposito basti pensare che a Strasburgo l’Italia ha collezionato in materia di eccessiva durata dei procedimenti – dal 1959 al 2009 – ben 1095 delle 4008 condanne emesse (su un totale di 10156 pronunce che hanno accertato almeno una violazione della Convenzione) – cioè più di un quarto! – seguita dalla Grecia con 320, mentre la Francia ne ha subito 278 e la Germania 54², anche se bisogna tenere presente come la maggior parte dei casi italiani provenga tutt’ora dal settore del processo civile: quest’ultima precisazione non è però di grande conforto, come non è di grande consolazione ricordare – come qualcuno pur ha fatto – che il numero elevato dei casi dirottati a Strasburgo testimonierebbe la piena libertà di accesso alla giurisdizione della Corte europea garantita ai cittadini italiani, nonché la buona padronanza da parte

¹ La *clause* 40 della *Carta* così recitava: “... to no one will we refuse or delay right or justice.”

² European Court of Human Rights, *Report*, 2009, p. 151.

dell'avvocatura nostrana degli strumenti del diritto europeo³. Aniché abbandonarsi a un superficiale e sconsiderato orgoglio sciovinistico, bisogna tener presente come l'insufficienza di mezzi riscontrabile sul *coté* civile in realtà avvantaggi quello penale: poiché entrambi, in quanto profili complementari dell'amministrazione della giustizia, attingono alla stessa fonte, sempre più limitata, di "approvvigionamento" di risorse umane e materiali, la prosperità dell'uno è al tempo stesso causa e conseguenza delle ristrettezze in cui versa l'altro. Solo un maggiore "investimento" complessivo per la gestione della giustizia nel suo complesso potrebbe creare argini idonei a far scorrere in tempi ragionevoli l'intera massa dei processi, evitando pericolose, quanto frequenti, esondazioni.

2. Specificità della situazione italiana: tra pseudosoluzioni e prescrizioni.

Prima di addentrarci nell'analisi della prospettiva relativa alla giurisprudenza europea in materia, s'impone qualche riflessione specifica sullo stato delle cose in Italia.

In realtà la ricerca di una efficace soluzione al problema dell'eccessiva durata del processo penale non può non rimandare necessariamente ad una riforma complessiva del processo *tout court*, idonea a instradarlo verso binari di maggior razionalità ed efficienza. Obiettivo rincorso affannosamente sin da quando è nato il "nuovo" processo, dal 1988 in poi: anzi, lo stesso codice del 1988 in realtà si configura a sua volta già come una significativa modifica del progetto preliminare della legge-delega del 1974 per la riforma del c.p.p. – caratterizzata, quest'ultima, da scansioni temporali a dir poco oniriche: trenta giorni avrebbero dovuto durare le indagini preliminari! – scaturita da una improvvisa presa di coscienza, nel 1981⁴, della necessità di introdurre una serie di meccanismi "alternativi" al pieno sviluppo accusatorio del dibattimento per impedirne l'"inflazione". L'assunto – per certi versi paradossale e non del tutto corretto, in quanto fondato su un'equiparazione piuttosto superficiale ed "impressionistica" del modello "accusatorio all'italiana" a quello *adversarial* statunitense – che il nuovo processo avrebbe potuto funzionare nella sua fase caratterizzante, quella dibattimentale, solo a patto di fare un uso assai parsimonioso di quest'ultima, veniva enunciato *expressis verbis*: nella *Relazione al progetto preliminare* del 1987 si auspicava, per i processi pretorili, il ricorso al dibattimento per non più del 10% dei casi pendenti, risultato ritenuto attingibile avviando la massa degli altri verso soluzioni negoziate, in particolare l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

³ ... a parte ogni considerazione sul fatto che gli Stati con il maggior numero totale – relativo, cioè, ad ogni tipo di violazione della Convenzione – di ricorsi pendenti al 31 dicembre 2009 sono, nell'ordine, la Russia, col 28.1%, la Turchia, con l'11%, l'Ukraina, con l'8.4%, e la Romania, con l'8.2%, cui segue l'Italia col 6%.

⁴ Sulla vicenda: V. GREVI, *Il problema della lentezza dei procedimenti penali: cause, rimedi e prospettive di riforma*, in *Giust. pen.*, 1981, III, c. 585 ss.

La tematica è così complessa da poter essere solo sfiorata in questa sede: basti osservare che, paradossalmente, il nostro attuale codice di procedura penale è già di per sé ricco di meccanismi astrattamente idonei a disciplinare ragionevolmente i tempi del processo. Esso offre, tra l'altro, la regolamentazione della durata delle indagini e del loro *dies a quo* (peraltro finora senza sanzionarne il mancato rispetto⁵), la scansione dei termini massimi della custodia cautelare cadenzati fase per fase, i già richiamati riti speciali, in particolare il patteggiamento, come si è detto espressamente "importato" per consentire la piena attuazione del nuovo sistema processuale, la regola della concentrazione del dibattimento – il rinvio del quale dovrebbe essere eccezionale, secondo i canoni di ogni modello accusatorio che si rispetti –, nonché il ricorso *per saltum* in Cassazione.

Si tratta di meccanismi che altrove – pur non tutti privi di controindicazioni sotto il profilo della tutela dei diritti dell'imputato⁶ – funzionano egregiamente come strumenti acceleratori del processo, ma che in Italia si rivelano inesorabilmente pressoché inefficaci.

La stessa introduzione dello strumentario previsto dalla legge c. d. Pinto, *Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile*" (l. 24 marzo 2001, n. 89), si è rivelata un boomerang, ingolfando le corti d'appello con i suoi nuovi procedimenti, diventati essi stessi troppo lunghi, trasformando paradossalmente in un ulteriore problema quella che doveva esserne la soluzione, oltre ad aggiungervi quello della durata dei tempi per l'esecuzione della relativa sentenza, la cui presunta "immediatezza" ha finito nella

⁵ In realtà una proposta volta ad attribuire al g.i.p. il potere di "retrodatare" l'iscrizione della notizia di reato, per restituire il carattere dell'"immediatezza" ex art. 335 c.p.p. ai fini dell'utilizzabilità degli atti compiuti durante le indagini preliminari (negato dalle Sezioni unite della Cassazione – a partire dal caso Tammaro nel 2000, recentemente ribadito con la sent. n. 40538 del 24/9/2009 –, contrarie ad introdurre un controllo del g.i.p. sul p.m. in quanto non previsto espressamente a livello normativo) era contenuta nell'art. 6 del d.d.l. Alfano del 6 febbraio 2009 in materia di modifiche al codice di procedura penale, inserendo il dovere del g.i.p. di verificare la data effettiva da cui risulta, dagli atti di indagine, il nome del soggetto al quale viene attribuito il reato, e di retrodatare di conseguenza il *dies a quo* della fase procedimentale. La proposta, a prima vista, sembrava rappresentare l'unico profilo condivisibile della riforma, ma solo astrattamente. Non bisogna infatti dimenticare come, a parte ogni considerazione sullo stato "fluido" della *notitia criminis* nelle battute iniziali delle indagini, nella realtà dell'amministrazione della giustizia, governata da carichi di lavoro divenuti cronicamente esorbitanti rispetto alle capacità di smaltimento del sistema, la mera introduzione di un rigido automatismo di attivazione del *timer* per le indagini stesse, senza la contemporanea predisposizione di adeguate risorse umane e materiali idonee a gestire tempestivamente il flusso dei procedimenti, finirebbe inevitabilmente con l'impedire una completa conduzione di buona parte dell'attività d'indagine, pregiudicando il principio stesso dell'obbligatorietà dell'azione penale. Nella proposta di legge sulla c.d. "prescrizione breve" (approvata dal Senato il 20 gennaio 2010), più "diplomaticamente" il termine per determinare la ragionevole durata del processo decorre dalla formulazione dell'imputazione ex art. 405 c.p.p. che deve intervenire "entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari" (art. 5 comma 3): soluzione formalmente ineccepibile – anche se in spregio ai parametri della Corte di Strasburgo – quella di intendere il "processo" nel suo significato squisitamente tecnico. Meno "tecnica" – ma efficace – è la decorrenza del detto termine anche "se il p.m. non ha già esercitato l'azione ai sensi dell'art. 405".

⁶ Già prima della riforma, parte della dottrina aveva invano messo in guardia su tali rischi: volendo, FANCHIOTTI, *Spunti per un dibattito sul plea bargaining*, in *Pol. Dir.*, 1986, 51 ss.

prassi col trasformarsi in un dilazione media di sei mesi nella liquidazione del danno, risucchiandoli così nel vortice dell'irragionevolezza⁷.

Al tempo stesso, la spirale dell'irragionevole durata avvolge e neutralizza, nell'arco di tempo nel quale si determina, una massa ingente di procedimenti, determinando un sensibile aumento delle prescrizioni che passano tra il 1996 e il 2004 da 66.000 a 222.000, con una lievitazione graduale e pressoché costante che le quadruplica, concentrandole soprattutto nelle prime fasi del procedimento, anteriori a quella dibattimentale, cristallizzandole nell'archiviazione o nella sentenza di non luogo a procedere. Così, se nel 1996 il 70% dei provvedimenti dichiarativi della prescrizione sono emessi dal g.i.p. o dal g.u.p., il 22% dal giudice di prima istanza e l'8% da quello di appello (presumibilmente irrilevante e, comunque, non rilevato il numero delle prescrizioni dichiarate dalla Corte di cassazione per tutti gli anni considerati), nel corso degli anni successivi (con l'unica eccezione del 2000, in cui si scende al 48% nelle fasi preliminari, mentre nel primo grado si sale al 35%, in appello al 16%) la percentuale delle prescrizioni maturate nelle fasi anteriori al dibattimento cresce progressivamente fino a integrarne l'85% nel 2004, mentre diminuisce, parallelamente, la quota relativa alle fasi e ai gradi successivi del processo che, ancora nel 2004, scende all'11% di prescrizioni in primo grado e al 4% in appello⁸.

Per il periodo più recente sono reperibili dati ufficiali per il 2007 e il 2008. Nel primo dei due anni i decreti di archiviazione per prescrizione ammontano a 117.463, pari al 71,6% del totale delle prescrizioni. A questi vanno aggiunti altri 3508 nei confronti di ignoti, pari al 2,1%; le sentenze di non luogo a procedere per prescrizione sono 4959, pari al 3%. Le sentenze del tribunale dichiaranti la prescrizione sono 26.887, pari al 16,4%, quelle della Corte d'appello 9.824, pari al 6%, quelle della Cassazione, finalmente riportate, sono 255, pari allo 0,2%. C'è quindi, rispetto al 2004, una leggera redistribuzione dei provvedimenti a sfavore delle fasi anteriori al giudizio di primo grado, ma resta comunque confermato il quadro complessivo del decennio precedente⁹.

Nell'anno successivo, il 2008, non cambia la percentuale relativa alle prescrizioni verificatesi presso la Corte di cassazione, pur in un quadro generale che riflette una significativa flessione del numero complessivo dei provvedimenti in materia: 154.665. Presso le Corti d'appello la percentuale aumenta al 6,7% (10.371 casi), presso i Tribunali registra una lieve flessione, attestandosi al 16,1% (24.917 casi), mentre quasi raddoppia quella delle prescrizioni dichiarate in sede di sentenza di non

⁷ Per analoghe osservazioni sulla gravità della situazione, cfr. G. DIOTALLEVI, *Qualità nella legislazione e qualità nell'organizzazione per una qualità della giurisdizione*, in [questa Rivista](#), il quale propone *de iure condendo* il ricorso in materia alla mediazione nonché alla c.d. mediaconciliazione.

⁸ Cfr., in proposito, i dati del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale giustizia penale, Uff. I, riportati da R. ORLANDI, nell'intervento nella *Tavola rotonda: Le impugnazioni tra speditezza e garanzia in CNPDS, Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi e rimedi ragionevoli*, Milano, 2006, 345.

⁹ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali, dati nazionali - 2007*, reperibili sul sito *web* del Ministero stesso.

luogo a procedere, attestandosi sul 5,5% (riguardando 8.504 casi). Parallelamente diminuiscono le percentuali in sede di decreto di archiviazione contro noti, calando al 68,6% (pari a 106.128 casi); resta invece quasi invariato il dato relativo agli ignoti, 2,4% (3.686 casi)¹⁰.

Anche se i dati quantitativi, specie quelli ufficiali, devono essere sempre presi con beneficio d'inventario, se non altro per l'"elasticità" che spesso ne caratterizza la raccolta, l'indicazione che ne deriva pare non lasciare spazio a dubbi e non può, perlomeno nel breve termine, non costituire il punto di partenza obbligato per orientare gli sforzi di riforma, concentrandoli soprattutto sulla fase iniziale del procedimento, pur non trascurandone la dinamica dei rapporti con quelle successive, evitando quella che è stata efficacemente definita come "la fallacia della segmentazione"¹¹.

Sotto un secondo profilo i dati sopra riportati sulla prescrizione devono essere letti con cautela: essi rappresentano l'agglomerato dei provvedimenti emessi su scala nazionale, senza tener conto delle profonde e significative varianti presenti a livello locale. Si pensi, per esempio, alla realtà della Procura della Repubblica di Bolzano, che nell'anno 2006 registrava solo lo 0,3% delle indagini preliminari concluse con una richiesta di archiviazione per prescrizione: più precisamente, 34 procedimenti su 10.496, costituenti il 98,6% del totale e tutte portate a termine tempestivamente, di cui 66 con una proroga e 81 con più d'una, *ex art.* 406 c.p.p. I relativi provvedimenti applicativi della prescrizione risultano, dovuti, cioè, non ad inerzia della Procura nella conduzione delle indagini, ma unicamente al fatto che nei casi specifici la notizia di reato era pervenuta alle soglie della prescrizione stessa, se non quando quest'ultima era già maturata¹².

3. La timida ricerca di soluzioni sostanzialistiche e le contraddittorie riforme "facili" del processo.

In realtà la prospettiva orientata verso una possibile soluzione dei problemi della eccessiva durata dei processi non può interessare solamente il diritto processuale ma deve contemporaneamente coinvolgere anche quello penale sostanziale come pure l'organizzazione giudiziaria in un'operazione di razionalizzazione complessiva e coordinata. Ciò finora non è accaduto, nonostante già dai tempi del varo del codice attuale si sottolineasse l'irrazionalità di una riforma processuale disgiunta da quella penale sostanziale: anzi, interventi settoriali e parziali in quest'ultimo ambito hanno in parte prodotto effetti destabilizzanti sull'intero sistema.

Quanto al diritto penale sostanziale, i campi d'intervento possibili spaziano dall'ampliamento del novero dei reati procedibili a querela, all'ulteriore valorizzazione

¹⁰ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali, dati nazionali - 2008*.

¹¹ E. AMODIO, *Disorientamenti legislativi nella riforma delle impugnazioni*, in *Cass. Pen.*, 2006, 2573.

¹² PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO, *Bilancio sociale 2007*, 30.

della particolare tenuità del fatto¹³, al ricorso a meccanismi di risoluzione alternativa, quali la mediazione – pur tenendo nel debito conto le ambiguità ed i rischi per la tutela dei diritti dell'imputato che l'istituto presenta nel settore penalistico¹⁴ – o la riparazione, oltre, ovviamente, ad una maggiore depenalizzazione, strumento praticato da oltre tre decenni, ma contraddittoriamente affiancato da un costante sviluppo del diritto penale “complementare” che in pratica ne ha in larga misura neutralizzato l'effetto deflattivo¹⁵.

Non ultima, viene in luce l'opportunità di un intervento sulla prescrizione. In proposito occorre muoversi con cautela, evitando pseudosoluzioni grossolane e dalle finalità “sospette”, come quella consistente nell'abbreviarne i termini, dando vita ad un' “amnistia implicita”: è sostanzialmente questo il caso della legge c.d. *ex Cirielli* (l. 5 dicembre 2005, n. 251) che ha favorito non solo un'indiscriminata e massiccia “evaporazione” di procedimenti anche per reati di media/alta gravità, ma ha finito con l'incentivare tattiche meramente dilatorie in netto contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, di cui il maturare della prescrizione non rappresenta una sanzione per l'inadempimento (altrimenti paradossalmente lo sarebbe, in qualche modo, oltre che per l'ordinamento, anche per l'imputato innocente, mentre rappresenterebbe un beneficio solo per quello colpevole!), né tanto meno uno strumento per la sua attuazione, quanto piuttosto una sua negazione, se non il riconoscimento di una sconfitta o, meglio, di una resa incondizionata di un sistema di giustizia incapace di funzionare correttamente e di attuare il principio stesso. In

¹³ Sull'introduzione dell'archiviazione per irrilevanza sociale del fatto, unicamente all'effetto estintivo delle condotte riparatorie ad un ampliamento dell'oblazione sono le tre direttrici per ridurre il carico penale suggerite da M. VIETTI, Vice presidente del C.S.M. nell'*Intervento* all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, reperibile in www.giustizia.it.

¹⁴ A differenza di quanto avviene nel campo dei rapporti privatistici, di famiglia o di lavoro, in quello penale la mediazione si presenta pur sempre come un'“offerta irresistibile” per l'imputato, il quale, per evitare una condanna e/o una pena, specie se detentiva, è indotto a mostrarsi disponibile al “gioco della mediazione”. La sua scelta è solo apparentemente libera: in realtà egli è comunque indotto a barattare il suo diritto ad un “processo giusto” in cambio di una “riappacificazione” formale con la persona offesa, che nell'aderire al rituale della mediazione non rischia nulla di “personale” (in termini di libertà). Non è un caso che durante la prima “presentazione” ufficiale della mediazione in Italia, avvenuta in occasione del convegno “Dare un posto al disordine”, svoltosi a Torino nel 1993, riserve del tipo sopra esposto vennero espresse e condivise anche dall'allora più autorevole studioso (e al tempo stesso “pratico”) della materia, J.P. Bonafè-Schmitt (l'autore di *La médiation: une justice douce*, Paris 1992), esperto di prassi di mediazione in materia di controversie di lavoro e sindacali. Per analoghe critiche nella dottrina statunitense v., per tutti, ALSCHULER, *Mediation with a Mugger: The Shortage of Adjudicative services and a Need for a Two-Tier Trial System in Civil Cases*, in 99 *Harvard Law Rev.*, 1986, 1808 ss. Volendo, per un caveat sul “business della formazione” che ruota intorno alla “promozione” della mediazione, FANCHIOTTI, *Significato ed evoluzione del concetto di pena nelle misure alternative e nell'istituto della messa alla prova in Italia. Profili comparativi con i paesi europei*, in DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE. CENTRO EUROPEO DI STUDI DI NISIDA, *Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Esperienze di Probation in Italia e in Europa*, Roma 2011, 48.

¹⁵ Sul punto, da ultimo, M. VIETTI, *Relazione*, cit., secondo il quale “depenalizzare significa innanzitutto smettere di penalizzare [...] nell'illusione che l'introduzione di nuovi reati sia la risposta obbligata per far fronte ad ogni emergenza sociale”.

sostanza, la prescrizione di un processo ne evidenzia e stigmatizza l'irragionevole durata.

Quanto all'ordinamento e all'organizzazione giudiziaria, nel cui settore si sono pur registrati nell'ultimo decennio mutamenti radicali – basti pensare all'intento razionalizzatore connesso alla scomparsa delle preture e alla conseguente ristrutturazione delle "attribuzioni" del tribunale –, si sono agitati negli ultimi anni spauracchi di riforme non certo orientate verso un ragionevole contenimento dei tempi del processo. Il pensiero va alla misura cautelare da adottarsi ad opera di un collegio anziché dal g.i.p., come proposto dal progetto Alfano nel 2009, ed ancor più alla ventilata abolizione del vaglio sull'ammissibilità della testimonianza "ridondante", vero e proprio esempio di teratologia processuale, proposta dallo stesso Guardasigilli nel 2011, all'insegna del c.d. "processo lungo", contrabbandato come un corollario del processo accusatorio "all'americana", ma congegnato nella più completa ignoranza del sistema processuale d'oltreoceano, ove il giudice che presiede il dibattimento davanti alla giuria popolare (competente per i reati punibili con più di sei mesi di reclusione), lungi dall'assistere con rassegnata pazienza alla sfilata di tutti i testimoni che le parti intendono sottoporre all'esame dibattimentale senza poterne sindacare le intenzioni, anche se smaccatamente dilatorie, dispone, al contrario, di poteri molto significativi e incisivi in materia. Si pensi – per quanto riguarda l'ordinamento federale (ma la norma è diffusa, pur con qualche variante, anche a livello statale) – a quanto dispone la *rule 403* delle *Federal Rules of Evidence*, la c.d. *prejudice rule*, secondo cui "ancorché rilevante, una prova può essere esclusa se il suo valore probatorio è superato in maniera sostanziale dal pericolo di un ingiusto pregiudizio, di creare confusione nelle questioni da risolvere, di sviare la giuria, o da considerazioni inerenti a ritardi indebiti, perdite di tempo o alla presentazione non necessaria di prove ridondanti". Tra l'altro, come in ogni decisione sull'ammissibilità di una prova durante il dibattimento, non deve essere motivata dal giudice la soluzione data al bilanciamento effettuato tra rilevanza probatoria e pericolo di pregiudizio.

4. I primi positivi segni di un repentino, sia pur limitato, cambiamento di rotta "a tutta forza".

Più recentemente, il 16 dicembre 2012, il nuovo Ministro della Giustizia ha presentato al Governo uno schema di disegno di legge dal titolo "Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili". L'iniziativa – che in realtà subirà successivamente un rallentamento nell'*iter* di alcune sue parti, per l'esigenza realistica di affrontare prioritariamente, anzi

immediatamente¹⁶, gli aspetti più disastrosi dell'amministrazione della giustizia, *in primis* il sovraffollamento degli istituti carcerari, determinato sia dall'eccessivo numero dei soggetti in attesa di giudizio sia di quelli in esecuzione di pena – recepisce e riflette molte delle proposte “classiche” sopra enunciate (prospettando, per esempio, all'art. 2, un lungo elenco di materie da depenalizzare), cui aggiunge l'estensione agli ultradiciottenni dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, recependo indicazioni e suggerimenti provenienti oltreché dalla dottrina¹⁷ anche da alcune proposte di legge scaturite dalla precedente maggioranza¹⁸, dato il discreto successo – anche se, sotto il profilo quantitativo assai inferiore rispetto alle aspettative della vigilia¹⁹ – incontrato dall'istituto in parola nel settore minorile. Nello schema di disegno di legge (art. 3) la misura dovrebbe trovare applicazione nei procedimenti per reati puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni e verrebbe disposta dal giudice, su richiesta dell'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Consisterebbe nella prestazione di un lavoro di pubblica utilità e potrebbe essere concessa non più di due volte (una in caso di reati della stessa indole): l'esito positivo della misura determinerebbe l'estinzione del reato; quello negativo, cui conseguirebbe la ripresa del processo, determinerebbe, in caso di condanna, uno scomputo sulla pena detentiva infitta in misura di un giorno di detenzione per ogni cinque giorni di prova esperita. Come è stato acutamente osservato a proposito della messa alla prova minorile, l'istituto in questione di per sé non riduce necessariamente i tempi del procedimento che, incanalato in un percorso “carsico” anche di notevole durata, inevitabilmente e imprevedibilmente, in caso di esito negativo dell'esperimento,

¹⁶ L'esigenza di “ridurre con effetti immediati del sovraffollamento carcerario”, come giustificazione della straordinaria necessità ed urgenza che legittima il ricorso allo strumento previsto dall'art. 77 Cost. è esplicitamente richiamata nel preambolo al d.l. 22 dicembre 2012, di cui al testo che accompagna la nota 21

¹⁷ In realtà la dottrina più attenta non ha mancato di osservare che “il fascino esercitato dalla messa alla prova sul legislatore è naturale, ma si dovrebbe evitare di prelevarla di peso dal settore in cui si è sviluppata per trasferirla altrove senza riflettere seriamente sulla disciplina dell'istituto”: così C. CESARI, *Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti: condizioni e limiti di una riforma possibile*, in DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE. CENTRO EUROPEO DI STUDI DI NISIDA, *Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Esperienze di Probation in Italia e in Europa*, cit. p. 151, la quale sottolinea i rischi di peggiorare i profili di criticità presentati dalla ultraventennale applicazione degli artt. 28 e 29 del d.P.R. 448 del 1988, nonché di creare nuovi e imprevedibili problemi, conseguenti “all'innescio su un nuovo ceppo di una ‘creatura’ nata con un codice genetico parzialmente ‘alieno’; se non cambia fisionomia in alcune sue parti essenziali, insomma, la messa alla prova rischia di innescare reazioni difficili da fronteggiare nel sistema ordinario, che ha connotati e principi ispiratori totalmente diversi da quelli sui quali si fonda la giustizia minorile”: *in primis* relativamente al profilo che quello per gli ultradiciottenni è un “processo del fatto”, mentre quello per i minorenni è, comunque, in buona parte un “processo della personalità” (*ivi*, 152). Sulle ambiguità che ne derivano, v., per tutti, G. GIOSTRA, *Art. 1*, in AA.VV., *Il processo minorile*, a cura di Giostra, III ed., Milano, 2009, 13 ss.

¹⁸ Cfr. la proposta di legge Vidali (Atto Camera n. 3009 del 2 dicembre 2009), preceduta da quella Pecorella-Costa (Atto Camera n. 879 dell'8 maggio 2008), che esplicitamente ripropone due proposte precedenti (Atti Camera n. 916, XIV legislatura e n. 916 della XV).

¹⁹ I. MASTROPASQUA-T. PAGLIAROLI-M.S. TOTARO, autori del *Primo rapporto sulla devianza minorile in Italia*, Roma 2008, 66, riportano per il periodo 2001-2006 (ultimo anno in cui si hanno dati ufficiali in materia) percentuali di applicazione della messa alla prova oscillanti tra il 9% e l'11% del totale dei procedimenti.

riaffiorerebbe sulla scena del processo, allungandone sensibilmente la dimensione temporale complessiva²⁰.

In effetti lo schema di disegno di legge in parola appare prevalentemente mirato alla fase dell'esecuzione, come, del resto, dimostra la previsione di "pene detentive non carcerarie" per i delitti puniti con la reclusione non superiore a quattro anni o per le contravvenzioni punite con l'arresto, da scontarsi "presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora" (art. 4): si tratterebbe comunque di pene inflitte dal giudice di cognizione, tali quindi da evitare un sia pur temporaneo contatto con la realtà delle istituzioni carcerarie, di cui disincrementerebbero il sovraffollamento. Non manca, però, una norma inerente alla prescrizione, il cui decorso nei confronti degli irreperibili sarebbe sospeso in caso di sospensione del dibattimento, ogniqualvolta la citazione al giudizio non fosse stata notificata all'imputato a mani proprie e la notifica fosse rinnovata senza esito (art. 5).

Successivamente, il 22 dicembre 2011 il nuovo Governo ha varato un decreto-legge²¹, anch'esso volto esplicitamente a contenere la "tensione detentiva" causata dal sovraffollamento carcerario, il quale, per evitare l'instradamento nelle case circondariali – ove rimarrebbero ristretti per tre giorni al massimo – degli arrestati in flagranza per reati di competenza del giudice monocratico, destinati ad un processo direttissimo in sede di convalida, al termine del quale verrebbero in buona parte scarcerati (così è avvenuto per 21.093 soggetti nel 2010)²², ne esclude di regola la custodia presso le case circondariali (art. 558 comma 4-*bis* c.p.p.), sostituendola con quella nelle "camere di sicurezza" della polizia (art. 123-*bis* att. c.p.p.). Non interessa in questa sede approfondire contenuto, opportunità²³ e praticabilità della norma²⁴: vale però la pena di osservare come il decreto-legge introduca un accorciamento dei tempi del processo, diminuendo di ventiquattr'ore l'intervallo di tempo tra l'arresto e la l'udienza di convalida dello stesso (art. 558 comma 4)²⁵. Si tratta di un intervento a prima vista "minimalistico", ma in realtà tutt'altro che insignificante, soprattutto nella logica del collegamento tra giudizio direttissimo²⁶ e assoggettamento a pena non

²⁰ C. CESARI, *Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti*, cit., 154–155.

²¹ D.l. 22 dicembre 2011, n. 211 "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal nqu delle carceri" (Gazz. Uff. 22 dicembre 2011, n. 297).

²² Il dato è fornito dalla *Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*, Rel. n. III/14/2011, Roma 27 dicembre 2011, redatta da L. PISTORELLI.

²³ Si tratta dell'ultrasecolare rischio di abusi, richiamato, da ultimo, da M. Chiavario, intervista *Le riforme urgenti del sistema penale oltre l'emetgenza carceraria: notifiche, probation, tenuità del fatto, giudizio contumaciale*, in *Diritto penale comperaneo*, 16 gennaio 2012.

²⁴ Come è noto la riforma ha incontrato la dura opposizione di alti funzionari di polizia, che hanno ritenuto impraticabile la nuova disposizione per l'esiguità numerica e l'inadeguatezza, anche sotto il profilo igienico-sanitario delle "camere" ad ospitare la folla dei candidati al giudizio direttissimo.

²⁵ Così il novellato art. 558 comma 4, da cui viene espunto il riferimento all'art. 386.

²⁶ Esula dal presente lavoro ogni valutazione critica sull'enfaticizzazione del ricorso al giudizio direttissimo, che, nei casi destinati a concludersi con la rimessa in libertà del condannato rischia di innescare il meccanismo perverso della "revolving door", reinserendo in tempi brevissimi nel mondo della microcriminalità soggetti destinati alla recidiva in tempi altrettanto rapidi. Indubbiamente anteporre l'impellente esigenza "svuotacarceri" ad interventi volti a ridurre la recidiva, che inevitabilmente

detentiva e, comunque, anche del meccanismo sospensivo dell'ordine di carcerazione in vista dell'applicazione di una misura alternativa alla detenzione da parte del Tribunale di sorveglianza: in sostanza si eviterebbe di imporre un costoso assaggio di disgustoso "tacchino freddo" ad un numero considerevole di imputati e condannati.

In sintesi, la "campagna d'inverno" del nuovo Governo sta sortendo l'effetto di "congelare" il flusso d'ingresso nelle istituzioni carcerarie e, solo marginalmente, attraverso l'accelerazione del giudizio direttissimo, di sfozzire quello dei procedimenti nella macchina giudiziaria già intasata. Il problema attuale, in realtà quello "storico", è l'avanzamento del fronte delle riforme lungo l'alveo delle varie fasi del processo: operazione che indubbiamente sarà tanto più facile quanto più ridotto sarà il novero dei "dispersi" da condurre fuori dai gorgi e dalle sabbie mobili di cui è disseminato l'intero corso del procedimento penale.

Le più recenti linee di riforma del Governo, emerse in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, sembrano concentrarsi, nel breve periodo, quasi esclusivamente sul problema carcerario, mentre la prospettiva di intervenire contemporaneamente sulla prescrizione – come suggerito, nell'occasione, pur con diverse varianti (allungarla, congelarla all'inizio del processo), dagli interventi e dalle relazioni della magistratura, concordi nel considerarla un "fattore patogeno" – sembra essere stata (momentaneamente?) accantonata dal Guardasigilli, che, in un'intervista, ha escluso che la prescrizione rappresenti "un tabù", ma neppure "la priorità"²⁷.

5. L'esigenza di modifiche organizzative nel segno della razionalizzazione e della riduzione dei costi.

Resta, infatti, ancora molto da fare nella distribuzione razionale dei magistrati²⁸ nei vari uffici e sedi nonché nell'accorpamento di queste ultime²⁹. Se il programma del

richiedono tempi assai più lunghi e dispiegamento di adeguate risorse per attuare concreti progetti di risocializzazione dei condannati, implica una scelta di politica criminale basata sulla delicata valutazione comparativa dei costi, non solo economici, dell'una piuttosto che dell'altra alternativa (ammesso che non si possano, non avendone le risorse sufficienti, seguire contemporaneamente entrambe le strade). In generale, per una visione critica del giudizio direttissimo "classico", come strumento di controllo del *lunpenproletariaat* urbano, volendo: V. FANCHIOTTI, *Politica criminale e giudizio direttissimo*, Milano, 1980.

²⁷ Per una sintesi in proposito: L. MI[LELLA], *Severino: sulle carceri test di civiltà. Prescrizione sotto accusa a Milano in la Repubblica*, 29 gennaio 2012, 12.

²⁸ Come osserva E. Lupo, Presidente della Corte di Cassazione nella *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011*, 38, su un organico nazionale di 10.109 posti, le unità mancanti sono attualmente 1.375, di cui 1.146 negli uffici giudiziari: "una situazione che comporta in alcuni uffici livelli di scopertura intollerabili, come è il caso anche della Corte di cassazione".

²⁹ Parla di "una geografia giudiziaria risalente a due secoli fa che in nome di una pretesa 'giustizia di prossimità', impedisce economie di scala e specializzazione dei magistrati [...]. Duemila uffici giudiziari ospitati i tremila edifici rappresentano un costo insostenibile" M. VIETTI, *Relazione*, cit., riportando le dichiarazioni rese durante un'intervista a *corsera.it* dal Guardasigilli, secondo cui dalla potatura si prevede

Governo sembra far ben sperare, soprattutto occorre ovviare contemporaneamente ad una serie di carenze significative, solo apparentemente di rilevanza secondaria, tali, al contrario, da essere di per sé sufficienti ad impedire comunque una giustizia efficiente. Basti pensare all'insufficienza di personale ausiliario³⁰ ed ai problemi di retribuzione del lavoro straordinario, che impediscono una maggior durata oraria delle udienze, alla scarsità di mezzi tecnici ed informatici che precludono, ad esempio, una più rapida ed attendibile verbalizzazione. Tutti problemi, questi ultimi, d'importanza pratica fondamentale, la cui mancata soluzione è addebitabile esclusivamente a chi deve, in base all'art. 110 della Costituzione, predisporre i mezzi per il funzionamento della macchina giudiziaria, cioè al Ministro della giustizia. In questo settore l'"avarizia" dell'esecutivo, ma anche quella del legislatore, hanno radici antiche (ricordo che, quand'ero ancora studente, se ne lamentava, già all'inizio degli anni Settanta del secolo scorso, Giovanni Conso durante una conferenza all'Università di Genova), mai recise, neppure in periodi di "vacche grasse": ciononostante si è continuato tranquillamente a sottovalutare il profilo in questione, salvo poi spendere cifre relevantissime per appaltare a privati la gestione di servizi che lo Stato potrebbe gestire in proprio, data anche la loro delicatezza (si pensi alle sbobinate ed alle trascrizioni delle intercettazioni) e al caso ancora più eclatante dei "braccialetti elettronici" per il controllo dei detenuti "a domicilio". L'utilizzo di questi ultimi, già sperimentato da dieci anni su poche decine di soggetti a prezzo di investimenti esorbitanti³¹, è stato recentemente riproposto dal nuovo Governo. Subito "congelato" dalle dure quanto documentate critiche di alti funzionari della polizia di Stato, uno dei quali è giunto a paragonarne il costo ai braccialetti di un noto gioielliere³², il "bijou" è stato ripristinato "alla chetichella" a metà gennaio 2012 con il rinnovo, da parte del Viminale, della convenzione, "per poco più di 9 milioni di euro" annui con la società telefonica "beneficiaria" della gestione dal 2001, all'insaputa del Guardasigilli (che nel frattempo aveva escluso la misura "bulgara" dal pacchetto di proposte "svuotacarceri"),

di recuperare oltre 700 magistrati, circa 5000 unità di personale amministrativo e di risparmiare tra i 60 e gli 80 milioni di euro all'anno.

³⁰ "Ancor più allarmante" della carenza "particolarmente grave" nell'organico dei magistrati, è definita, sempre nella *Relazione* del Presidente della Cassazione, la situazione del personale amministrativo e tecnico, le cui dotazioni risentono del blocco del *turnover* in atto da oltre un decennio, che ha portato l'organico dalle 46.220 unità della fine degli anni '90 alle attuali 39.198, sulle quali si registra una scopertura del 12%, da cui consegue un innalzamento dell'età media del personale ad oltre 54 anni e, "anche a causa dell'assenza di percorsi di riqualificazione, la riduzione del personale tecnico, sul quale, invece, si sarebbe stato opportuno investire con decisione": E. LUPO, *Relazione*, cit., 38.

³¹ E. VINCI, *Svuota-carceri, la polizia sconfessa il ministro*, in *la Repubblica*, 5 gennaio 2012, 13: "il contratto stipulato nel 2003 dal Ministero dell'Interno prevedeva un costo annuo di 11 milioni di euro". La Camera penale di Napoli ha accertato che in media, a livello nazionale, siano dieci i soggetti sottoposti ogni anno alla misura. In proposito è stato anche presentato un esposto alla Corte dei Conti. In realtà il braccialetto fu introdotto per la prima volta nel 2001 e il primo "beneficiario" riuscì a disfarsene *proprio motu* in brevissimo tempo: cfr. F. SELVATICI, *Il braccialetto elettronico non si trova*, in *la Repubblica*, 7 dicembre 2011, 9 (ed. Firenze).

³² P. COLAPRICO, *Il pasticcio del braccialetto elettronico: "da Bulgari avremmo speso meno"* in *la Repubblica*, 5 gennaio 2012, 13.

destandone una vibrata, ma – a quanto pare irrimediabilmente tardiva – reazione di protesta, quando la vicenda è stata smascherata da un’interrogazione parlamentare del precedente Guardasigilli³³. Anche in questo caso ci troviamo di fronte all’imitazione farsesca di una misura esistente negli Stati Uniti, dove è in realtà destinata ad una “utenza” ben definita³⁴ e caratterizzata da costi incommensurabilmente più bassi di quelli del “made in Italy”³⁵.

³³ La vicenda è riportata da L. MILELLA, *La Cancellieri proroga i braccialetti. La collera della Severino: uno spreco*, in *la Repubblica*, 1 febbraio 2012, 8, ove risulta che il Viminale considerasse il rinnovo – in realtà consistente non in una “proroga” ma in un “nuovo accordo”, comprensivo anche di altri “servizi” – come una sorta di “atto dovuto”, in applicazione di una legge del gennaio 2001, promossa dal governo D’Alema.

³⁴ Un recentissimo caso statunitense, tutt’ora *sub iudice*, pur nella sua bizzarra eccentricità che lo qualifica come caso–limite, può dare un’idea dei difetti e delle cautele connessi all’*electronic monitoring*: la questione sorge a proposito di un vescovo Amish “tagliabarbe”, imputato, appunto, per aver tagliato barba e capelli (questi ultimi solo ad alcune donne) di suoi correligionari, contro la loro volontà, macchiandosi di reati federali “religious–motivated”. Dopo l’arresto, la difesa chiede il rilascio su cauzione, ma il giudice ne subordina la concessione alla sottoposizione dell’imputato all’*electronic monitoring*. Il *prosecutor* si oppone, ritenendo che l’*electronic bracelet* sia comunque inidoneo ad evitare la reiterazione dei reati contestati. L’imputato, che fino a quel momento non aveva mai utilizzato la corrente elettrica domestica – indispensabile per l’uso del marchingegno – acconsente a farlo per poter usufruire della misura alternativa alla carcerazione preventiva, chiarendo come la sua religione non sia in linea di principio contraria all’elettricità, non ritenendola un “male” in sé, ma solo nelle sue perverse utilizzazioni (radio, tv, mp3, videogames, ecc.): forse la tesi non è del tutto ortodossa, ma l’interessato la corrobora con la considerazione che la “resa” al progresso rappresenti il male minore nell’interesse della sua famiglia (il tagliabarbe ha sedici figli ed uno stuolo di nipoti) e della comunità, altrimenti privata del suo pastore/tosatore. Cfr. THE ASSOCIATED PRESS AND MSNBC.COM’ M. LEITSINGER, *Accused Amish beard–cutter willing to use electricity if freed pre–trial*, inserito il 20 gennaio 2012 sul blog *usnews.msnbc.com*. Dalla vicenda si possono trarre due “lezioni” *pro domo nostra*. Innanzitutto il braccialetto non è idoneo ad essere utilizzato nei confronti di *homeless* ed altri soggetti privi di allacciamenti regolari con la rete elettrica, prevalentemente nomadi e c.d. “clandestini”: ne derivano inevitabilmente profili di discriminazione di dubbia costituzionalità. In secondo luogo la misura non consente di prevenire la reiterazione neppure di reati di relativamente lieve entità: si pensi, per esempio, al “piccolo spaccio” del tossicodipendente, soggetto, tra l’altro, altrimenti candidato “naturale” al giudizio direttissimo “abbreviato”, destinato – soprattutto dopo il d.l. 22 dicembre 2011, n. 216, sopra richiamato – a concludersi con l’irrogazione di una pena detentiva sospesa o da eseguirsi in forma alternativa al carcere. L’uso del braccialetto sembra allora realisticamente ridursi ad avvisare la polizia dell’evasione, presumibilmente già “consumata”, dell’imputato, per poterlo più rapidamente inserire nel “bollettino dei ricercati”.

³⁵ Anche se esula dal presente lavoro il profilo specifico dell’esecuzione della pena, non possiamo esimerci dal ricordare un altro “esperimento” sponsorizzato dal Ministro della Giustizia Alfano, consistente nell’incentrare la “rieducazione” del condannato sulla sua conversione religiosa, anche in questo caso rifacendosi ad un progetto *made in U.S.A.*, fondato da uno dei “pentiti” dello scandalo Watergate. Il progetto, nella sua versione italiana non ha mancato di suscitare pesanti e fondate critiche, non per la sua natura confessionale, ma per l’enormità dei finanziamenti erogati, anche in questo caso del tutto sproporzionati al numero dei soggetti inseriti nel progetto. Infatti nel 2010 circa otto milioni di euro sono stati utilizzati per finanziare in Sicilia due progetti, il più costoso dei quali (4.804.000 euro) è stato quello realizzato dall’“Agenzia nazionale reinserimento al lavoro” (ANREL), promossa dalla Fondazione Monsignor Francesco di Vincenzo di Enna, gestita dal “Movimento del rinnovamento nello Spirito santo”: “un soggetto che, sulla carta prevede – tra l’altro – una banca dati con seimila soggetti, l’avviamento al lavoro di dipendente di altre 4550, all’impresa si ulteriori 150 e in forma di cooperativistica di 1100. Di fatto, però, l’ultimo rapporto della onlus Antigone, definisce ANREL sconosciuta in campo penitenziario: ‘ad oggi ha al proprio attivo l’inserimento di soli dodici detenuti’”: cfr. S. ORANGES, *Il reinserimento sociale*

Un esempio interessante di come sia realisticamente realizzabile una buona amministrazione, come la Costituzione comanda all'art. 97 e come l'attuale profonda crisi economica impone, essendo poco praticabile un aumento delle risorse nel breve periodo – secondo gli ultimi dati della CEPEJ, la Commissione europea per l'efficienza della giustizia, nel 2008, l'Italia ha destinato al funzionamento complessivo della giustizia circa lo 0,19% del PIL, una percentuale in sintonia, a livello aggregato, con quella media dei paesi europei, di poco inferiore a quella della Spagna (0,24%), di poco superiore di quella della Francia (0,13%) e del Regno Unito (0,17%)³⁶ –, una volta eliminati gli sprechi, "gratuiti" solo nella loro vacuità, proviene da un settore ancora una volta apparentemente marginale, ma proprio per questo illuminante per comprendere la diffusività delle radici degli "sprechi" di risorse, quello della custodia, "appaltata" ai privati, delle autovetture sottoposte a sequestro. Esiste in proposito un'esperienza della Procura della Repubblica di Bolzano, riuscita a risparmiare molte decine di migliaia di euro all'anno: la riduzione delle spese del 73% nel 2007 è stata realizzata grazie ad una convenzione che ha consentito il deposito gratuito su un'area demaniale dei beni sequestrati, congiuntamente ad un programma, ideato da una funzionaria della Procura stessa, in grado di sottoporre a monitoraggio i veicoli e i beni sotto sequestro e le relative spese. Analogo risparmio, sia pur più contenuto (33% rispetto all'anno precedente), è stato conseguito sulle spese per le intercettazioni, attraverso verifiche periodiche, operate dai magistrati titolari delle relative indagini, circa il persistere dei presupposti delle intercettazioni stesse controllandone *in itinere* i risultati conseguiti, realizzando una sensibile riduzione del periodo di intercettazione³⁷.

6. Rimedi processuali alla lentezza della giustizia.

degli ex detenuti? Ci pensa lo spirito santo, in Il venerdì di Repubblica, 21 gennaio 2011, 28. Pare che per ottenere i fondi, il Movimento, radicato nelle parrocchie, abbia costituito un Comitato nazionale per il microcredito, cui, oltre alla Caritas, alla Coldiretti ed alle ACLI, aderisce il *Prison Fellowship Italia*, neonata branca italiana dell'associazione fondata negli U.S.A., da C. W. Colson, ex consigliere di Richard Nixon, noto per avere "ritrovato" la fede religiosa evangelica in carcere, ove scontò, come si è detto, una pena (generosamente ridotta da un provvidenziale *plea bargaining*) per fatti connessi allo scandalo del Watergate del lontano 1973. A differenza di quanto avviene per la *Prison Fellowship* statunitense, i fondi per l'esperimento italiano sono, *ça va sans dire*, pubblici, anzi provengono da quel che resta della Cassa delle ammende, mai speso, fino al 2010, per il suo scopo istituzionale, ossia l'aiuto ai detenuti ed alle loro famiglie, ed infine dirottato nella voragine dell'edilizia penitenziaria. Tranne, appunto i 17 milioni, da cui sono stati prelevati i 4.804.000 per il progetto del Movimento, ovviamente senza alcun bando di gara: sul punto, ancora S. ORANGES, *Il reinserimento sociale*, cit., 29.

³⁶ In proposito, V. Esposito, Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell'*Intervento* all'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2011, svoltasi a Roma, 26 gennaio 2012, il quale osserva: "Questo dato rende evidente che ciò che serve alla giurisdizione in questo specifico momento storico non è probabilmente tanto la destinazione di nuove risorse (peraltro introvabili), quanto, piuttosto, la liberazione di quei meccanismi che – razionalizzando la spesa in funzione del recupero di economia di scala – rendano più efficiente il sistema" (*Intervento*, cit., 5).

³⁷ PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO, *Bilancio sociale 2007*, 53.

Tutti gli interventi cui si è sopra accennato riguardano i mezzi per ottenere una semplificazione nella gestione del processo “ordinario” e il controllo degli *inputs* e degli *outputs* del sistema, cioè la razionalizzazione e la riduzione del flusso dei casi che entrano nel circuito penale nonché la regolamentazione delle condizioni di uscita da esso.

In particolare gli ultimi due tipi di intervento afferiscono alla gestione della “domanda”, le cui dimensioni investono – congiuntamente e/o contemporaneamente – profili ed istituti sostanziali e processuali: così, per esempio, il “fallimento” a livello quantitativo del patteggiamento (attestatosi sul 15% dei casi, molti dei quali per di più si innestano su un rito direttissimo instaurato in sede di convalida di arresto), fenomeno costante, nonostante il suo “allargamento”, non si spiega se non in collegamento con il tariffario “attuale” delle pene edittali e, soprattutto, con gli effetti della disciplina della prescrizione e la speranza, *ultima dea ex machina*, dell’intervento di un indulto.

A proposito del controllo sulla “domanda”, cioè sui casi che entrano nel sistema, viene in luce anche il meccanismo delle “priorità” nel perseguimento dei reati, attuato da tempo in molti uffici giudiziari, il quale però, oltre ad aver finora prodotto risultati piuttosto modesti e ad essere previsto sostanzialmente come mezzo per razionalizzare il lavoro e non per diminuirne il carico, presenterebbe, se generalizzato ed ufficializzato, una serie di problemi non solo sotto il profilo costituzionale, ma anche nei rapporti col diritto penale sostanziale, tali da sconsigliarne l’istituzionalizzazione.

Un’ulteriore possibilità di diminuire la domanda di processi potrebbe consistere nell’ampliare l’ambito di operatività dell’archiviazione, pur senza intervenire sull’art. 112 Cost., affidandole i casi di particolare tenuità del fatto³⁸ o prevedendo la possibilità per il g.i.p. di dichiarare l’estinzione del reato per condotte riparatorie – come già avviene per il giudice di pace, in base agli artt. 34 e 35 d.lgs. 274/2000 –, ricorrendo anche ad un’archiviazione condizionata.

Afferiscono invece quasi esclusivamente al campo processuale gli interventi sui mezzi per semplificare e, quindi, rendere più rapidi i tempi della giustizia.

In proposito non mancano certo autorevoli proposte e suggerimenti, come, tra l’altro, emerso dal Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale – svoltosi a Bergamo nel settembre 2010 – su “I tempi irragionevoli della giustizia penale”. Essi si possono focalizzare, tra l’altro, su una rivisitazione dei poteri del g.i.p. (affidandogli anche la gestione dell’art. 129, e magari anticipandone l’operatività nella fase preprocessuale), della durata delle indagini preliminari e del controllo sull’applicazione dell’art. 335, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (da eliminare?), dell’udienza preliminare (da ridimensionare? da lasciar sopravvivere solo a richiesta dell’indagato? da trasformare in contraddittorio cartolare, come avviene in

³⁸ Ripropone la tenuità del fatto come causa estintiva del reato, da ultimo, M. CHIAVARIO, nell’intervista *Le riforme urgenti del sistema penale oltre l'emergenza carceraria*, cit.

Germania, evitando le secche delle notificazioni e dei rinvii?), della tematica della connessione e dei maxiprocessi, della separazione, dei poteri delle parti in ordine all'assunzione della prova in dibattimento, del rilancio dei procedimenti speciali (o, piuttosto, di un ripensamento sulla opportunità della sopravvivenza di alcuni tra essi, come l'abbreviato?), dello sfoltimento delle impugnazioni e dei motivi di ricorso in cassazione, arginandone la trasformazione in terzo grado di merito.

Non va infine dimenticato che una delle cause più rilevanti della lentezza dei processi è rappresentata dai tempi morti tra un atto e l'altro, tra una fase e l'altra, tra un grado e l'altro: qui la prospettiva diventa anche quella dell'opportunità di creare meccanismi di vero e proprio *management* del singolo procedimento, non solo a livello burocratico-classificatorio (si pensi al *court manager* statunitense) ma anche giudiziale, propulsivo dell'*iter* processuale (si pensi al dibattito, anch'esso diffuso oltreoceano, sul *managerial judge*). Si apre a questo proposito un ventaglio di questioni interconnesse: a chi spetta tale compito? L'approccio presuppone un dovere di collaborazione processuale di entrambe le parti, quindi anche della difesa? Quali sono gli interessi delle parti – la cui messa a fuoco è imprescindibile per una gestione efficace dell'intervento – al rispetto dei ritmi processuali? E' lecito e possibile creare un complesso di incentivi e disincentivi per favorire la collaborazione dell'imputato senza intaccarne i diritti? Si tratta di profili che, se approfonditi, attengono alla cultura giuridica ed, in particolare, a quella del processo, intesa non in senso astratto, ma concreta, condizionata pesantemente in senso negativo da un passaggio tutto sommato eccessivamente repentino e, quindi, forse non ancora del tutto adeguatamente assimilato, dal sistema inquisitorio-misto a quello accusatorio, sia pur "all'italiana", cui sono inevitabilmente conseguiti mutamenti radicali sia nel modo di concepire il proprio ruolo sia di organizzare la quotidianità della propria professione, non solo da parte degli avvocati ma anche dei giudici e dei pubblici ministeri.

7. La prospettiva europea.

Anziché rischiare di perdersi nel labirinto della situazione italiana, conviene ora rivolgere la nostra attenzione alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea, sostanzialmente recepite dalla nostra Corte costituzionale.

In proposito il punto di riferimento obbligato è l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che, tra i diritti afferenti al "processo equo", pone quello ad un'udienza giudiziale "entro un termine ragionevole". La norma costituisce la base su cui si fondano gli interventi delle due giurisdizioni europee: la Corte di Strasburgo e quella del Lussemburgo.

Come è noto, se è stata la prima a sviluppare una ricchissima giurisprudenza in materia, anche la seconda, la Corte europea di giustizia – competente ad applicare sanzioni "comunitarie", da considerarsi di natura penale³⁹, per la violazione della

³⁹ A. KLIP, *European Criminal Law. An Integrative Approach*, Antwerp–Oxford–Portland, 2009, 158 ss.

regolamentazione della concorrenza – pur rifacendosi *in toto* all'interpretazione della Convenzione sviluppata a Strasburgo, ha emesso alcune pronunce interessanti in tema di rimedi per l'eccessiva durata del procedimento "comunitario europeo", in particolare riducendo, a titolo di "compensazione", l'ammontare della sanzione pecuniaria imposta dalla Commissione a seguito di un procedimento davanti alla Corte di prima istanza (per violazione della normativa sulla concorrenza), la cui durata ha ritenuto eccessiva in base ai parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo,⁴⁰ la Corte di giustizia ha così applicato l'art. 113 comma 1 del proprio Regolamento di procedura, che prevede il potere di annullare in tutto o in parte la decisione della Corte di prima istanza. In una sentenza riguardante una società italiana che aveva proposto appello contro una decisione in cui la Corte di prima istanza, a seguito di un procedimento risultato di durata eccessiva, aveva respinto un'azione di risarcimento basata sul secondo comma dell'art. 288 EC, la Corte di giustizia ha dichiarato inammissibile l'appello stesso poiché il giudice di primo grado non era stato adito per emettere alcun ordine di pagare una somma di denaro, sulla quale si sarebbe potuto applicare una detrazione a titolo di ragionevole compensazione⁴¹.

Per inciso, va ricordato che lo strumento della riduzione di una sanzione, anche detentiva, a titolo di rimedio per l'irragionevole durata del processo penale è prevista, sin dal 1953, nell'ordinamento tedesco che consente, nei casi più gravi, addirittura il proscioglimento dell'imputato⁴², come del resto può avvenire negli Stati Uniti, la cui previsione costituzionale del *right to a speedy trial*, prevista nel VI Emendamento, ha costituito il modello cui si è ispirato sia l'art. 6 della Convenzione europea sia l'art. 14 del Patto internazionale su diritti civili e politici (ove è sancito il diritto di ogni accusato ad "essere giudicato senza ingiustificato ritardo").

8. I parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

I criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo in riferimento all'art. 6 comma 1 per determinare se la durata di un determinato procedimento sia da considerarsi ragionevole sono i seguenti: la complessità del caso, la condotta del ricorrente, la condotta delle autorità procedenti⁴³ nonché la "posta in gioco" per il ricorrente⁴⁴.

Quanto alla complessità del caso, si deve tenere in considerazione la gravità delle imputazioni, il numero degli imputati, le difficoltà nel raccogliere le prove e nell'individuare e convocare i testimoni – nonché l'elevato numero di questi ultimi⁴⁵ o

⁴⁰ Baustahlbewege v. Comm. C-185/95.

⁴¹ Fabbrica italiana accumulatori Montecchio Spa e al. c. Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, C-120/06 P e C-121/06 9 settembre 2008)

⁴² J.P. PIERINI, *Uno sguardo in prospettiva comparatistica ai "rimedi" giuridici per la durata eccessiva del procedimento nella Repubblica Federale Tedesca*, in *Cass. Pen.*, 2012, 286 ss.

⁴³ Sent. 27 giugno 1968, Neumaster c. Austria.

⁴⁴ Sent. 28 giugno 1978, König c. Repubblica Federale di Germania.

⁴⁵ Sent. 22 dicembre 2004, Mitev c. Bulgaria.

la loro mancanza assoluta⁴⁶ – nel disporre traduzioni di documenti o nell'utilizzare interpreti⁴⁷ o nel ricostruire schemi fraudolenti particolarmente estesi e di lunga durata⁴⁸ normalmente preclude la legittimazione a presentare una doglianza per la durata eccessiva del processo relativamente al perdurare della latitanza⁴⁹, analogamente ad ogni altra condotta che comporti la mala fede del ricorrente, come l'allegare falsi impedimenti per ragioni di salute⁵⁰ od opporsi ad accertamenti volti a verificare la capacità di partecipare al processo⁵¹. Al contrario, non possono addebitarsi all'imputato le lungaggini derivanti da forza maggiore⁵², dall'aver esercitato le sue facoltà in tema di istanze, eccezioni o impugnazioni⁵³, né quelle conseguenti agli intervalli tra le udienze necessarie per trattarle⁵⁴.

La condotta connotata da mala fede dell'imputato può, quindi, di per sé sola portare a concludere per l'assenza di una violazione dell'art. 6, anche se la lunghezza del procedimento appaia manifestamente eccessiva.

Per quanto riguarda il comportamento delle autorità competenti per il procedimento, la Corte, esaminando il problema di un sovraccarico di lavoro giudiziario arretrato come causa di ritardi irragionevoli, ha innanzitutto affermato il dovere dei singoli Stati di organizzare i propri sistemi giudiziari in modo da soddisfare i requisiti dell'art. 3 della Convenzione, ivi compreso l'obbligo di trattare i casi penali in tempi ragionevoli⁵⁵, anche se ha riconosciuto che i ritardi dovuti a situazioni eccezionali devono essere tenuti in considerazione. In particolare, nel caso di una situazione eccezionale di turbamento del clima sociale e politico tale non solo da incidere sul carico di lavoro, aggravandolo, ma anche da ingenerare nei giudici la paura che l'emanazione frettolosa di condanne o l'irrogazione di pene severe possa causare una recrudescenza della tensione o anche una ripresa dei disordini: in tale ipotesi la Corte ha giustificato l'allungamento dei termini dovuto alla rimessione del processo ad altra sede, ma non gli eccessivi tempi morti tra un grado e l'altro dello stesso⁵⁶. Più in generale, la Corte ha poi chiarito che nelle situazioni eccezionali – ed anche in quelle dovute a difetti strutturali del sistema di giustizia statale⁵⁷ – di improvviso aumento del carico di lavoro lo Stato non risponde dei conseguenti ritardi purché vi ponga rimedio “con la dovuta prontezza”⁵⁸. Ancora: l'eccessivo protrarsi del processo esonera lo Stato da responsabilità *ex art. 6 comma 1* se dipende dalla necessità

⁴⁶ Sent. 7 aprile 1991, Boddaert c. Belgio.

⁴⁷ Sent. 8 novembre 2001, Sari c. Danimarca e Turchia.

⁴⁸ Sent. 3 marzo 2002, Wejrup c. Danimarca.

⁴⁹ Sent. 19 ottobre 1999, Gelli c. Italia.

⁵⁰ Sent. 16 dicembre 1997, Proszak v. Polonia.

⁵¹ Sent. 28 marzo 2002, Klamecki c. Polonia.

⁵² Sent. 28 febbraio 2003, Lavents c. Lituania.

⁵³ Sent. 12 maggio 1999, Ledonne (I) c. Italia.

⁵⁴ Sent. 12 maggio 1999, Saccomanno c. Italia.

⁵⁵ Sent. 25 settembre 2001, Sahiner c. Turchia.

⁵⁶ Sent. 10 dicembre 1982, Foti c. Italia.

⁵⁷ Sent. 28 aprile 2005, Hadjdjanis c. Grecia.

⁵⁸ Sent. 13 luglio 1983, Zimmermann e Steiner c. Svizzera.

di procedere a numerose rogatorie all'estero⁵⁹, come pure da uno sciopero degli avvocati, purché i giudici ne dimostrino l'incidenza sul processo risultatone "ritardato"⁶⁰.

Va poi ricordato che, in presenza di una responsabilità dell'autorità precedente per l'eccessiva durata del processo, la Corte non richiede al ricorrente la dimostrazione di averne subito un pregiudizio⁶¹.

Come si è detto, tra i criteri in base ai quali valutare il verificarsi di una violazione del primo comma dell'art. 6, è individuabile anche quello dell'importanza del caso in relazione alla posta in gioco per l'imputato, in ossequio alla quale può essere richiesta una particolare sollecitudine nella trattazione del caso specifico: il criterio in questione, pur non enunciato *expressis verbis*, può essere agevolmente ricavato dalla giurisprudenza della Corte in riferimento alla durata della pena detentiva che il ricorrente stava già scontando nelle more irragionevoli del processo d'impugnazione davanti al giudice costituzionale⁶², nonché ai casi in cui il ricorrente chiede il risarcimento di violenze subite dalla polizia⁶³, da trattarsi con "speciale diligenza", se non con "con eccezionale speditezza", qualora si tratti di evitare che una decisione tardiva del processo risulti priva di ogni valore⁶⁴.

In realtà nel processo penale, a differenza di quello civile o amministrativo, il diritto al giudizio in tempi ragionevoli è finalizzato ad "evitare che la persona imputata debba rimanere troppo a lungo in uno stato di incertezza circa il proprio destino"⁶⁵.

Inoltre, l'art. 12 del Protocollo n. 14, ratificato dall'Italia nel 2006 ed entrato in vigore il 1 giugno 2010, nel regolare l'accesso alla Corte per far fronte al sempre crescente carico di lavoro, prevede un'eccezione all'irricevibilità del ricorso presentato da chi non abbia subito alcun "pregiudizio importante" (o *significant disadvantage*, assunto a criterio aggiuntivo – a fianco di quelli già elencati nell'art. 35 della Convenzione – per filtrare i ricorsi), qualora "il rispetto dei diritti umani, come definiti dalla Convenzione e dai Protocolli, esiga un esame del ricorso nel merito" (riproponendo la formulazione letterale del comma 1, lett. c, dell'art. 37 della Convenzione, relativo al criterio per cancellare un ricorso dal ruolo).

9. Persona offesa e ragionevole durata del processo: i rischi connessi all'enfaticizzazione delle preoccupazioni per la "vittimizzazione terziaria".

La prospettiva europea porta alla ribalta un ulteriore profilo della tematica della (ir)ragionevole durata del processo: il punto di vista della vittima, trascurato

⁵⁹ Sent. 27 giugno 1968, Neumeister c. Austria.

⁶⁰ Sent. 1 agosto 2000, Savvidou c. Grecia

⁶¹ Sent. 19 febbraio 2004, Jorge et al. c. Portogallo.

⁶² Sent. 25 novembre 2003, Soto Sanchez c. Spagna.

⁶³ Sent. 20 luglio 2000, Caloc c. Francia.

⁶⁴ Sent. 30 settembre 2004, Krastanov c. Bulgaria.

⁶⁵ Sent. 10 novembre 1969, Stogmuller c. Austria.

dall'ordinamento italiano che garantisce solo alla persona offesa costituitasi parte civile l'accesso ai meccanismi della legge c.d. Pinto⁶⁶, fissando il *dies a quo* dal momento della costituzione stessa⁶⁷.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani al riguardo, per la verità, non muta la situazione: l'art. 6 della Convenzione non trova applicazione nei confronti della persona offesa, salvo che l'ordinamento interno non ne preveda la facoltà di far valere una pretesa risarcitoria nel processo penale, per esempio costituendosi *partie civile*⁶⁸, facendo così sorgere un "diritto di carattere civile", tutelabile davanti alla Corte stessa in forza del primo comma dell'art. 6 della Convenzione⁶⁹. Anche la Corte ha affermato che i diritti connessi al *fair trial* della persona offesa possono comunque trovare tutela direttamente in ambito civilistico: l'alternativa ricordata dalla Corte non è però sempre del tutto appagante, sia per la possibile non coincidenza tra vittima⁷⁰, persona offesa e danneggiato, sia per la maggior durata media del processo civile rispetto a quello penale in molti ordinamenti nazionali, *in primis* il nostro. D'altro canto la Corte di Strasburgo in molte prese di posizione relative alle vittime riconosce a queste ultime degli spazi anche all'interno del processo penale, sostenendo di non potersi disinteressare della loro sorte, in quanto esse sono titolari di diritti, rifacendosi anche a specifiche Raccomandazioni del Comitato dei ministri del consiglio d'Europa⁷¹.

A livello europeo, in realtà, c'è ben di più delle Raccomandazioni: intendiamo far riferimento alla decisione-quadro del 2001 "relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale"⁷², il cui art. 9 comma 1 prevede che "ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del processo penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale altre modalità di risarcimento". Di più: lo

stesso provvedimento prevede esplicitamente un termine entro il quale "ciascuno Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione della presente decisione quadro",

⁶⁶ Cass., sez I, n. 996 del 23 gennaio 2003, Amendola c. Ministero della Giustizia.

⁶⁷ Cass., sez. I, n.19032 del 29 settembre 2005, Ingrosso e al. c. Ministero della Giustizia.

⁶⁸ Sent. 26 ottobre 1999, Maini c. Francia, § 27.

⁶⁹ Sent. 29 ottobre 1991, § 29, Helmers c. Svezia, sulla scia di Moreira de Azevedo c. Portogallo del 23 ottobre 1990, § 66.

⁷⁰ A livello terminologico, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 26) qualifica un soggetto come "vittima" non in riferimento ad un reato, ma alla violazione da essa diritti previsti. Sulla tematica della tutela della vittima a livello europeo, cfr. E. ROSI, *Tutela della vittime dei reati con particolare riferimento alle vittime vulnerabili*, Relazione all'Incontro di studio *Tutela dei diritti umani*, Roma, 13 giugno 2006 (testo provv., 6).

⁷¹ Sent. 12 febbraio 2004, Perez c. Francia, § 72; sent. 24 febbraio 1995, Sottani c. Italia, ove la Corte ribadisce "the need to safeguard victims' rights and their place in criminal proceedings", essendo doveroso coltivare "the plight of victims" e "[to] downgrade their rights". In proposito ancora E. ROSI, *Tutela delle vittime*, cit., 7.

⁷² Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI).

fissato, per l'art. 9, il 22 marzo 2002 (art. 17). Inutile dire che il termine in questione è stato del tutto ignorato dall'Italia: tra il 2003 e il 2008 si sono registrate alcune proposte di riforme, addirittura a livello costituzionale, di cui però "sembra non si siano avute più notizie"⁷³.

Occorre però essere molto cauti nel consegnare alla persona offesa il controllo sul *timer* del processo penale, sull'onda non solo dell'impulso a compensare, in modo anomalo, la "trascuratezza" di cui è stata tradizionalmente "vittima", ma soprattutto sulla base della considerazione che si tratta del soggetto "sicuramente interessato ad una ragionevole durata, e al quale dovrebbe riconoscersi un ruolo sollecitatorio...al fine di conseguire risultati di *grande vitesse*", a differenza dell'imputato che può avere anche interesse al protrarsi della sua vicenda processuale "allo scopo di lucrare tutti i possibili benefici che i tempi lunghi del processo garantiscono, a cominciare dalla prescrizione del reato"⁷⁴.

Il rischio non sarebbe solo quello di innestare spinte "giustizialiste" tali da condurre – ammesso che da noi riuscissero effettivamente ad incidere sull'inerzia ormai cronica in materia! – a forme di quella *swift justice* che oltreoceano – condannata anche dalla Corte suprema – ha generato i *Lynch mobs*, che da noi troverebbero forme di "sublimazione" a livello di pene detentive severe ed esemplari, ma comunque inciderebbero sull'accuratezza e la completezza della corretta ricostruzione dei fatti, alterando il delicato equilibrio su cui poggia il processo accusatorio, sminuendo il ruolo della pubblica accusa e trasformando l'imputato in una "vittima della vittima": un rischio tutt'altro che ipotetico, se si pensa, per esempio, alle conseguenze nefaste sull'amministrazione della giustizia davanti alla Corte penale internazionale, derivanti dagli interventi giurisprudenziali volti, indebitamente e in spregio alle norme dello Statuto, a trasformare le vittime da *participants* a *parties*.

⁷³ Così G. TRANCHINA, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, 452, secondo il quale "l'ansia di costituzionalizzare il principio di ragionevolezza [della durata] del processo nasce esclusivamente dalla considerazione di carneluttiana memoria per cui 'il processo è sofferenza per l'imputato e tale sofferenza deve durare il meno possibile'. Nessuna attenzione per le sofferenze della vittima!".

⁷⁴ Cos' ancora G. TRANCHINA, *La vittima del reato*, cit., 453.